



Comune di Eboli

I.I.S. - "PERITO - LEVI" -Eboli (SA)
Prot. 0007803 del 23/05/2026
I-1 (Entrata)

REGISTRO GENERALE ORDINANZE SINDACALI

N. 146 del 22/05/2026

**N. 45/Ordinanza AMBIENTE - TRANSIZIONE ECOLOGICA E DIGITALE
del 22/05/2026**

Oggetto:

**DIVIETO DI RILASCIO DELIBERATO IN VOLO DI PALLONCINI, LANTERNE VOLANTI
E ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERSI NELL'AMBIENTE**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D. Lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il documento informatico è memorizzato digitalmente e conservato presso l'Ente.

OGGETTO: DIVIETO DI RILASCIO DELIBERATO IN VOLO DI PALLONCINI, LANTERNE VOLANTI E ALTRI DISPOSITIVI AEROSTATICI IDONEI A DISPERSERSI NELL'AMBIENTE.

IL SINDACO

PREMESSO:

che, negli ultimi anni si è diffusa, in occasione di cerimonie, ricorrenze, manifestazioni, eventi pubblici e privati, la pratica del rilascio deliberato in volo di palloncini, anche biodegradabili, lanterne volanti, nastri, coriandoli in plastica e altri dispositivi aerostatici;

che, tali oggetti, una volta rilasciati, ricadono inevitabilmente al suolo, in mare, nei corsi d'acqua, nelle aree agricole, negli spazi verdi e negli ambienti naturali, trasformandosi in rifiuti dispersi e difficilmente recuperabili;

che, i frammenti di palloncini, nastri, lacci, fili e altri materiali possono essere ingeriti dalla fauna terrestre, marina e avicola, oppure causare intrappolamento e lesioni agli animali;

che, le lanterne volanti, oltre a produrre dispersione di materiali nell'ambiente, possono costituire fonte di pericolo per l'innescò di incendi, per la sicurezza della circolazione e per l'incolumità pubblica;

che, il rilascio deliberato di tali oggetti contrasta con le finalità di tutela dell'ambiente, del decoro urbano, dell'igiene pubblica, della sicurezza e della corretta gestione dei rifiuti;

CONSIDERATO:

che, l'Amministrazione comunale intende promuovere comportamenti responsabili e sostenibili, prevenendo fenomeni di abbandono e dispersione incontrollata di materiali nell'ambiente;

che, risulta necessario adottare misure preventive volte a evitare l'immissione volontaria nell'ambiente di oggetti destinati a ricadere al suolo senza possibilità di controllo e recupero;

che, la tutela dell'ambiente e del territorio comunale costituisce interesse pubblico primario;

VISTI:

- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, relativo alle competenze del Sindaco;
- l'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000, che prevede, salvo diversa disposizione di legge, l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00 per le violazioni delle disposizioni dei regolamenti comunali e delle ordinanze adottate sulla base di disposizioni di legge o regolamentari;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, e in particolare i principi in materia di tutela dell'ambiente, corretta gestione dei rifiuti e divieto di abbandono;
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative;
- lo Statuto comunale;
- il vigente Regolamento comunale di Polizia Urbana, ove applicabile;
- il vigente Regolamento comunale per la gestione dei rifiuti urbani, ove applicabile;

RITENUTO necessario e opportuno vietare, sull'intero territorio comunale, il rilascio deliberato in volo di palloncini, lanterne volanti e altri dispositivi idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente;

ORDINA

che è vietato, su tutto il territorio del Comune di Eboli, il rilascio deliberato in volo di:

- a) palloncini di qualsiasi materiale, anche ove dichiarati biodegradabili o compostabili;
- b) lanterne volanti, lanterne cinesi o dispositivi similari; c) nastri, fili, coriandoli in plastica, elementi decorativi o accessori collegati al rilascio in aria di palloncini o altri dispositivi;
- c) ogni altro oggetto o dispositivo aerostatico, luminoso o decorativo, idoneo a disperdersi senza controllo nell'ambiente.

che, il divieto si applica in occasione di qualsiasi evento, pubblico o privato, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo: "*cerimonie, matrimoni, battesimi, comunioni, cresime, funerali, commemorazioni, feste scolastiche, lauree, eventi sportivi, manifestazioni, sagre, spettacoli, inaugurazioni, ricorrenze civili o religiose, eventi promozionali e ogni altra iniziativa svolta in luogo pubblico, aperto al pubblico o privato*".

che, gli organizzatori, promotori, responsabili o committenti di eventi, manifestazioni e cerimonie sono tenuti a:

- a) informare partecipanti, fornitori e incaricati del presente divieto;
- b) evitare l'impiego di allestimenti o attività che prevedano il rilascio in volo degli oggetti indicati nella presente ordinanza;

- c) adottare soluzioni alternative compatibili con la tutela ambientale e il decoro urbano.
- che**, non rientrano nel divieto:
- a) i palloncini o dispositivi trattenuti stabilmente al suolo, a strutture fisse o a persone, purché non siano rilasciati in volo e siano rimossi al termine dell'utilizzo;
 - b) gli addobbi e gli allestimenti temporanei che non comportino dispersione nell'ambiente e che siano correttamente raccolti e conferiti al termine dell'evento;
 - c) eventuali attività autorizzate dalle competenti Autorità per motivate esigenze istituzionali, tecniche, scientifiche o di protezione civile, purché svolte nel rispetto della normativa vigente.

STABILISCE

1. Salvo che il fatto costituisca reato o più grave illecito amministrativo, la violazione della presente ordinanza comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 25,00 a euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/2000 e della Legge 24 novembre 1981, n. 689;
2. Resta ferma, ove ne ricorrano i presupposti, l'applicazione delle disposizioni previste dal D.Lgs. 152/2006 in materia di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, nonché l'obbligo di rimozione, recupero e corretto conferimento dei materiali dispersi.

DISPONE

che, sono incaricati dell'esecuzione e della vigilanza sulla presente ordinanza: il Comando di Polizia Municipale, le Forze dell'Ordine, gli organi di vigilanza ambientale e tutti gli altri soggetti competenti per legge.

STABILISCE

che, la presente ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Eboli e sul sito istituzionale dell'Ente.

Copia della presente ordinanza è trasmessa:

- al Comando di Polizia Municipale;
- alla Stazione Carabinieri competente per territorio;
- alla Prefettura di Salerno;
- alla Provincia di Salerno;
- all'Ufficio Ambiente;
- all'Ufficio SUAP, per opportuna conoscenza in relazione agli eventi e alle attività soggette ad autorizzazione;
- agli istituti scolastici, alle associazioni, agli organizzatori di eventi e agli operatori economici interessati, ove ritenuto opportuno.

che, avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, nei termini e con le modalità previste dalla legge.

Il Sindaco
Avv. Mario CONTE